



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

SETTORE	SERVIZIO
SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	SETT1-UO2 - SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). - Determinazione aliquote per l'anno 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 09.09.2014 e modificato con deliberazione consiliare n.32 del 22 aprile 2016;

Richiamata le deliberazioni consiliari n. 52 del 29 luglio 2015, esecutiva e n. 67 del 30 settembre 2015 con le quali furono rispettivamente approvate e rettificata le aliquote del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2015;

Considerato che l'art. 1, comma 14 lettera b), della legge 28/12/15, n. 208, introduce, dall'anno 2016, l'esclusione della TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti quando per l'occupante l'immobile in locazione/comodato è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 32 del 22 aprile 2016 e n. 52 del 31 maggio 2016 con le quali sono state determinate le aliquote per l'applicazione in questo comune del tributo in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 secondo cui "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, [...] le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere

DELIBERA

1. Confermare per l'anno 2018 le tariffe del tributo per i servizi indivisibili già vigenti per gli anni 2016 e 2017 e precisamente:

- Aliquota base da applicarsi ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,25%
- Aliquota da applicarsi per tutte le altre fattispecie non rientranti nei casi sopra richiamati, ivi comprese le abitazioni principali classificate nella categoria catastali A1, A8 e A9: 0 %

2) di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018

3) di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. ea al Revisore Unico dei Conti;

5) di dare atto che il Revisore dei conti ha espresso sul presente atto parere favorevole con verbale n. del..... allegato alla presente deliberazione;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 16/2014, ai fini della pubblicazione sull'apposito sito informatico.

7) con successiva votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi di legge.-